

**CONCESSIONE D'USO DI IMMOBILE COMUNALE DA DESTINARE A SEDE ED ATTIVITÀ NON COMMERCIALI NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO, DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE SOCIALE PER LA PUBBLICA ASSISTENZA RIENTRANTI NEL TERZO SETTORE**

TRA

Il Comune di Concordia Sulla Secchia, CF. 00221740368, di seguito denominato "Comune" e rappresentato dal Dott. Francesco Sgueglia, domiciliato per la carica in Piazza 29 Maggio, 2 a Concordia Sulla Secchia, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Cultura, Sport e Associazionismo.

E

l'Associazione \_\_\_\_\_ di seguito denominata "Concessionaria" con sede legale in \_\_\_\_\_, legalmente rappresentata dal Sig. / sig.ra \_\_\_\_\_,

si conviene quanto segue:

**ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La presente concessione ha per oggetto un ufficio presente nell'immobile (Ex Vecchio Mulino) sito in sito in Via per San Possidonio n.1, distinto al catasto al foglio n. 37, mappale n. 189 ("stanza blu"), iscritto al patrimonio dell'Ente come bene indisponibile.

L'immobile è concesso in uso nello stato di fatto, manutenzione e conservazione in cui si trova. Il Concessionario potrà utilizzare tale locale per la programmazione e lo svolgimento delle attività associative e per la promozione dei valori e delle finalità perseguite dall'associazione.

**ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è convenuta per un massimo di 4 anni (quattro anni), con decorrenza dalla data indicata nella sottoscrizione del contratto, con possibilità di rinnovo per altri 4 anni (quattro anni) sulla base di una rivalutazione del rimborso spese utenze in base all'andamento dei prezzi degli stessi e rispetto al progetto e ai costi della presente concessione. Alla scadenza di tale termine, i beni dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di manutenzione e conservazione, previa redazione di apposito verbale di riconsegna, compatibilmente con la durata della concessione e il normale uso degli stessi, in conformità della concessione medesima.

**ART. 3 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Entro il giorno che sarà fisato per la stipula del contratto effettuare il pagamento della prima mensilità mediante versamento alla Tesoreria comunale e fornire allo stesso Comune di Concordia Sulla Secchia prova dell'avvenuto adempimento all'obbligo.

Nel caso l'aggiudicatario per qualsiasi causa o ragione non intenda stipulare il contratto, ovvero non si presenti per la stipula dello stesso nei termini, nella sede e con le modalità comunicate o nel caso di mancato o intempestivo versamento delle somme dovute sarà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione.

In tal caso l'Ente potrà procedere con la pubblicazione di un nuovo avviso o allo scorrimento delle offerte presentate.

Tutte le spese e le tasse inerenti e conseguenti al contratto in oggetto sono a carico dell'assegnatario ad esclusione di quelle dovute per legge dal Comune.

L'Amministrazione fino alla stipula del contratto si riserva la facoltà di recedere dalle operazioni di assegnazione. Il recesso sarà comunicato all'aggiudicatario a mezzo raccomandata a/r o PEC e l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo. Qualora non si addivenga alla stipula del contratto per cause non imputabili all'aggiudicatario, quest'ultimo non potrà comunque rivendicare diritti o indennizzi di sorta.

#### ART. 4 - CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE IN USO

La concessione in uso verrà formalizzata tra il Comune di Concordia Sulla Secchia e l'Associazione concessionaria con la stipula di apposito atto di concessione dietro il pagamento della prima mensilità, oltre gli oneri pulizia che restano a carico dell'assegnatario.

#### Art. 5 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

L'atto di concessione in uso a terzi dei beni comunali prevede a carico del concessionario i seguenti obblighi:

1. rimborso spese utenze per € 150,00 (centocinquanta/00) mensili, oltre eventuali oneri relativi alla stipula e alla registrazione del contratto;
2. le spese inerenti alla pulizia;
3. la stipulazione di eventuali idonee assicurazioni;
4. la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;
5. il divieto di sub concedere i beni a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto e a titolo gratuito, salvo che non sia diversamente disposto;
6. consentire al Comune di Concordia Sulla Secchia l'azione di controllo, anche tramite ispezione periodiche con proprio personale, sulla corretta gestione degli immobili;
7. sottoscrivere il contratto con i competenti Uffici Comunali.

Il concessionario deve altresì garantire un'utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni legislative in materia di sicurezza, dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni negli impianti o quant'altro renda non fruibile la struttura.

#### ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Al Comune compete la vigilanza sul rispetto della concessione.

#### ART. 7 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE E UTILIZZO OCCASIONALE DEI LOCALI

È fatto divieto al concessionario di sub concedere a terzi l'uso e la gestione dei locali oggetto di concessione.

#### ART. 8 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione potrà essere revocata, con preavviso di almeno quattro mesi, dall'Amministrazione Comunale, senza che il concessionario possa avanzare pretese di compensi, indennizzi, risarcimenti o altro, per le seguenti motivazioni:

- motivi di pubblico interesse risultanti da formali provvedimenti;
- necessità di utilizzo dei locali per pubblica utilità;

La concessione può comunque essere sospesa senza preavvisi al verificarsi di eventi imprevedibili o per far fronte a situazioni di emergenza, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Resta inteso che il presente avviso non vincola l'Amministrazione la quale si riserva di annullare o revocare l'avviso medesimo, prorogarne la data, sospendere o aggiornare le operazioni senza che i partecipanti possano avanzare pretese di sorta. Niente potrà pretendersi dagli offerenti nei confronti del Comune di Concordia Sulla Secchia per mancato guadagno o per i costi sostenuti per la presentazione dell'offerta.

#### ART. 9 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione potrà decadere, con formale atto dell'Amministrazione Comunale, senza che il concessionario possa avanzare pretese di compensi, indennizzi, risarcimenti o altro, per le seguenti motivazioni:

- violazione/inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di concessione;
- danni alle proprietà comunali, qualora i locali in uso siano palesemente danneggiati e l'assegnatario non abbia provveduto al ripristino;
- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del bene concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione);
- violazione del divieto di sub concessione;

La concessione può comunque essere sospesa senza preavvisi al verificarsi di eventi imprevedibili o per far fronte a situazioni di emergenza, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

#### ART.10 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

Il concessionario può rinunciare alla concessione per gravi e comprovati motivi facendone richiesta all'Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale risoluzione ha effetto non prima di sei mesi dal ricevimento da parte dell'Ente, in modo tale da assicurare la continuità della gestione degli immobili.

#### ART. 11 - RESTITUZIONE DEI BENI

Il concessionario è obbligato a riconsegnare gli immobili alla scadenza della concessione o in caso di risoluzione, revoca o rinuncia della stessa, libero da persone e cose e in buono stato di manutenzione; in caso di inadempimento vi provvederà direttamente il concedente addebitando la spesa al concessionario. Il concessionario non potrà pretendere nulla per opere di risanamento o miglioria né per qualsiasi altra causa riguardante la gestione dell'immobile.

#### ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti al contratto di affidamento sono a carico del concessionario, nessuna esclusa ed eccettuata.

#### ART. 13 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.

#### ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione della presente concessione è competente il Foro di Modena.

*Concordia sulla Secchia, li \_\_\_\_\_*

Per il Comune di Concordia sulla Secchia  
Dott. Francesco Sgueglia

\_\_\_\_\_

Per l'associazione

\_\_\_\_\_